
	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**

Giugno - Settembre 2015

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

### Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome

Giugno - Settembre 2015

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
111/2015*	Principale	Commissario Stato per Regione Siciliana	Regione Siciliana	Improcedibilità ricorso	Bilancio e contabilità pubblica GU 24/2015
112/2015*	Incidentale	Tribunale ordinario di Trento	Provincia autonoma di Trento	Inammissibile manifestamente	Assistenza e beneficenza GU24/2015
116/2015*	Principale	Province autonome di Trento e di BZ	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	Bilancio e contabilità pubblica GU 25/2015
121/2015*	Principale	Province aut. di Trento e di BZ Sardegna Trentino-Alto Adige	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	Bilancio e contabilità pubblica GU 26/2015



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1 - 2 ottobre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

123/2015*	Principale	Commissario Stato per Regione Siciliana	Regione Siciliana	Improcedibilità ricorso	Bilancio e contabilità pubblica GU 26/2015
125/2015	Principale	Province autonome di Trento e di BZ Valle d'Aosta Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Province autonome Trento e di BZ - Regione Valle d'Aosta illegittimità costituzionale parziale inammissibilità	Sanità GU 27/2015
131/2015	Principale	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione/Stato	Sistema tributario e contabile  GU 28 /2015
134/2015*	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	—	estinzione giudizio	Agricoltura GU 28/2015
141/2015	Principale	Valle d'Aosta Friuli Venezia Giulia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	coordinamento della finanza pubblica GU 28 /2015



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1 - 2 ottobre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

142/2015	Principale	Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione	Ambiente Tutela della concorrenza <i>(Servizio idrico integrato)</i> GU 28 /2015
151/2015*	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Trento	Inammissibile per carenza di riferimento alle competenze attribuite dallo statuto di autonomia speciale.	Edilizia e urbanistica Assistenza e beneficenza GU 29/2015
155/2015	Principale	Regione Valle d'Aosta Regione siciliana Regione Sardegna Regione Friuli Venezia Giulia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Cessazione materia del contendere Inammissibilità	Finanza regionale Tributi GU 29/2015
156/2015	Principale	Regione Valle d'Aosta Regione siciliana Regione Friuli Venezia Giulia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	GU 29/2015



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1 - 2 ottobre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

159/2015*	Principale	Regione Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Inammissibile per difetto di interesse	GU 29/2015
160/2015*	Principale	Commissario Stato per Regione Siciliana	Regione Siciliana	Improcedibilità ricorso	GU 29/2015
163/2015*	Principale	Commissario Stato per Regione Siciliana	Regione Siciliana	Improcedibilità ricorso	GU 29/2015
166/2015*	Principale	Commissario Stato per Regione Siciliana	Regione Siciliana	Improcedibilità ricorso	GU 29/2015
167/2015*	Principale	Commissario Stato per Regione Siciliana	Regione Siciliana	Improcedibilità ricorso	GU 29/2015
175/2015*	Principale	Commissario Stato per Regione Siciliana	Regione Siciliana	Improcedibilità ricorso	GU 29/2015
177/2015*	Principale	Commissario Stato per Regione Siciliana	Regione Siciliana	Improcedibilità ricorso	GU 29/2015

\* le ordinanze nn. 111,112,116,121, 123,134, 159,160,163,166,167,175,177 e la sentenza n. 151 non sono state schedate




Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1 - 2 ottobre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 1 luglio 2015, n. 125 (GU 28/2015)

**Materia:** sanità

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:**

**Ricorrente/i:** Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione siciliana e Province autonome di Bolzano e di Trento

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 15, commi 13, lettera c) e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

**Esito del giudizio:** la Corte dichiara:


- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 22, del d.l. 95/2012, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- 4) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana.

### **Annotazioni:**

La Corte riunisce i ricorsi presentati da Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione siciliana e Province autonome di Bolzano e di Trento relativi a varie disposizioni statali relative alla spesa in ambito sanitario, strettamente correlate fra loro e che ponevano problematiche parzialmente analoghe.

In primis la Corte, per ragioni di sequenzialità logica, prende in considerazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, co. 13, lett. c), del d.l. 95/2012 proposte dalle Province autonome di Bolzano e di Trento che, invocando le proprie competenze in materia sanitaria, avevano contestato le specifiche misure di contenimento della spesa ivi previste, relative alla riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati ed al conseguente blocco di conferimento o rinnovo di incarichi nel caso di mancata riduzione dei posti letto.

La Corte ritiene fondate le censure. Secondo precedente giurisprudenza, infatti, la ridefinizione del numero dei posti letto fruibili va ricondotta alle materie della «tutela

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

della salute» e del «coordinamento della finanza pubblica» (sent. 289/2010). I primi due periodi dell'art. 15, co. 13, lett. c), del d.l. 95/2012, che ne prevedono la riduzione, sono pertanto ascrivibili a detti titoli di competenza legislativa, secondo cui lo Stato determina i principi generali della materia e le Regioni la normazione specificativa. Peraltro, la Corte ritiene che le norme impugnate non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio, che illegittimamente andrebbe a comprimere le competenze invocate dalle ricorrenti.


Inoltre, ai sensi dell'art. 34, co. 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), «La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato [...]». Dunque, la Corte opportunamente puntualizza che lo Stato non ha comunque titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da tali enti.

Nemmeno può essere invocata la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), ex art. 117, secondo co., lett. m), Cost.: questo titolo di legittimazione dell'intervento dello Stato riguarda esclusivamente fattispecie per le quali la normativa statale definisce il livello essenziale di erogazione delle prestazioni destinate ai fruitori dei vari servizi sociali. I LEA rappresentano infatti degli «standard minimi» (sent. 115/2012) da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per cui «la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato» (sent. 207/2010). La Corte riconosce, al contrario, che le prestazioni attualmente assicurate dal servizio sanitario delle province autonome presentano livelli sicuramente superiori a quelli previsti dalle disposizioni statali impugnate. Evidenzia infine come la riduzione dello standard dei posti letto non tenda a garantire un minimum intangibile alla prestazione, ma al contrario ad imporre un tetto massimo alla stessa.

L'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prescrive la riduzione dei posti letto (primo e secondo periodo) determina poi il travolgimento del terzo periodo della stessa – che «fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione» sospende il conferimento o il rinnovo dei contratti a tempo determinato in ambito sanitario – e di quello successivo, che «[n]ell'ambito del processo di riduzione» dispone la verifica di funzionalità, sotto il profilo assistenziale e gestionale, delle piccole strutture ospedaliere e la promozione del passaggio dal ricovero ordinario a quello diurno e dal ricovero diurno all'assistenza ambulatoriale, favorendo altresì quella residenziale e domiciliare.

Quanto alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, co. 22 del d.l. 95/2012 promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, la Corte evidenzia la correlazione della disposizione impugnata ai commi precedenti del medesimo articolo i quali, prevedendo misure di contenimento della spesa pubblica, comportano una riduzione dei costi nel settore sanitario e, conseguentemente, una riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento. Siccome le misure di riduzione dei costi disposte dai commi precedenti a quello impugnato riguarderebbero anche la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che, invece, finanzia interamente nel suo territorio il Servizio sanitario nazionale senza oneri a carico del bilancio statale, attraverso



	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

la norma impugnata – che prevede che nel riparto della riduzione del fabbisogno e del relativo finanziamento siano ricomprese anche le Regioni speciali e province autonome – lo Stato acquisirebbe senza titolo l'eventuale risparmio realizzato dalla Regione Valle d'Aosta sulla base delle disposizioni ivi richiamate.

La Corte dichiara pertanto illegittima la disposizione impugnata in riferimento agli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto regionale, in relazione agli artt. 34 e 36 della legge 724/1994, ed al principio di leale collaborazione. Questi ultimi non contengono norme di attuazione statutaria e non hanno pertanto rango superiore a quello della legge ordinaria. Tuttavia, la disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta può essere modificata solo con l'accordo della medesima, in virtù degli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto (sentenza 133/2010).


L'art. 15, co. 22, del d.l. 95/2012 incide invece in modo unilaterale, violando il principio di leale collaborazione, sull'autonomia finanziaria della ricorrente, la cui specialità sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato attraverso una semplice legge ordinaria (sent. 133/2010).

La Corte richiama inconferente il richiamo alla potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost in tutti quei casi, come quello di specie, in cui lo Stato non concorre al finanziamento della spesa sanitaria e non ha pertanto titolo per dettare norme di coordinamento finanziario.

Infine, la Corte sottolinea come nel caso in esame non rilevi l'esigenza di riparto degli obiettivi del patto di stabilità o di ottemperanza a precisi vincoli assunti dallo Stato in sede europea, ipotesi per le quali è consentita la determinazione unilaterale del concorso da parte dello Stato in attesa del perfezionamento delle procedure pattizie previste per le autonomie speciali (sent. 19/2015). Il meccanismo previsto dalla norma impugnata costituisce infatti una mera riallocazione di risorse all'interno del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni: infatti alla riduzione complessiva del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale le autonomie speciali – ad esclusione della Regione siciliana – partecipano, ai sensi del comma 22 dell'art. 15, attraverso un conferimento di risorse, mentre le Regioni a statuto ordinario e la stessa Regione siciliana subiscono, per effetto della stessa norma, la riduzione pro quota del finanziamento attinto dal bilancio dello Stato mediante il tradizionale trasferimento di fondi. Ne consegue che della sommatoria della riduzione dei trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario e dell'acquisizione dalle autonomie speciali beneficia direttamente il bilancio dello Stato attraverso una diversa riallocazione di dette risorse.

Dal momento che il prelievo, di cui la disposizione censurata onera la ricorrente, non è conforme ai richiamati parametri costituzionali, detto vizio si riverbera sulle modalità relative alla sua determinazione, rendendo altresì illegittimo l'accantonamento dell'equivalente importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, il quale presuppone la legittima imposizione del contributo (in tal senso sentenze n. 77 e n. 82 del 2015).

La Corte si sofferma poi sull'impugnazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Regione siciliana verso l'art. 1, co. 132 della legge 228/ 2012. La disposizione in questione riduce ulteriormente il fabbisogno sanitario ed il correlato finanziamento, anche in questo caso chiamandovi a concorrere le autonomie speciali – ad esclusione della Regione siciliana – mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge 42/2009


	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

e, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo, disponendo che l'importo del concorso alla manovra sia annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in riferimento agli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto, in relazione agli artt. 34 e 36 della legge 724/1994, ed al principio di leale collaborazione è fondata. Infatti, la disposizione censurata riproduce sostanzialmente il contenuto del già richiamato art. 15, comma 22, del d.l. 95/2012: le censure articolate in modo analogo a quelle proposte avverso l'art. 15, comma 22, vengono pertanto accolte.

Infine, la Corte dichiara inammissibile la sola questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 132, della legge 228/ 2012 promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20 dello statuto ed al principio di leale collaborazione, la quale sosteneva che la riduzione del fabbisogno sanitario e del relativo finanziamento avrebbe interferito con l'attuazione del Piano di rientro sanitario cui la Regione è soggetta.

Se il principio di leale collaborazione è meramente evocato e non meglio argomentato, con riferimento agli altri parametri ad avviso della Corte la Regione siciliana non chiarisce in che modo la disposizione censurata, che si correla all'adozione di misure di contenimento dei costi sanitari foriere di una riduzione di spesa, possa ostacolare l'attuazione del Piano di rientro volto al riequilibrio del Servizio sanitario regionale. Le argomentazioni svolte dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione «non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale (ex plurimus, sentenza 312/2013 e sent. 88/2014).

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 27 maggio – 7 luglio 2015 n. 131 (GU n. 28/2015)

**Materia:** Sistema tributario e contabile

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

**Ricorrente/i:** Regione siciliana (ricorso n. 97/2013)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** artt. 5, comma 2, 61, comma 1, alinea e lett. a), e 85, co. 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 98/2013.

**Esito del giudizio:** illegittimità costituzionale dell'art. 61, co. 1, alinea e lett. a), limitatamente alla parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dall'art. 55, co. 1, dello stesso decreto, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana; non fondatezza della questione di legittimità degli artt. 5, co. 2, 61, co. 1, alinea e lett. a), e 85, co. 1, del d.l. 69/2013


### **Annotazioni:**

La Corte si pronuncia sul ricorso promosso dalla Regione siciliana che ritiene illegittimi gli articoli 5, co. 2, 61, co. 1, alinea e lett. a), e 85, co. 1, del d.l. 69/2013 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della l. 98/2013 per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Tali disposizioni destinano al bilancio dello Stato le maggiori entrate derivanti da:

- 1) l'abbassamento, (di cui all'art. 5, co. 1, del decreto impugnato), della soglia di ricavi e di reddito previsti per l'assoggettamento all'«addizionale» sull'imposta sui redditi delle società di cui all'art. 81, co. 16, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008;
- 2) l'esclusione dal rimborso dell'IVA assolta sulla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti di agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea, per effetto dell'interpretazione autentica dell'art. 74-ter, comma 3, del DPR 633/1972, operata dall'art. 55, co. 1, del medesimo d.l. 69/2013;
- 3) l'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione, nella misura del 50% per l'appello e del 100% per il ricorso in cassazione, stabilito dall'art. 28, comma 1, lettera a), della l. 183/2011.

Secondo la ricorrente con le disposizioni impugnate, se ritenute applicabili anche ai tributi riscossi in Sicilia, si violerebbe l'assetto finanziario stabilito dagli artt. 36 e 37 dello statuto, secondo i quali spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, anche tutte le entrate tributarie erariali riscosse

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1 - 2 ottobre 2015</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini</p>
--	--

nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato, ossia le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle apposite leggi che prevedano tale destinazione.

La Corte preliminarmente esamina e ritiene non fondate tutte le eccezioni di inammissibilità prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritiene infatti il ricorso succintamente ma adeguatamente motivato, con argomentazioni specifiche ed autosufficienti. Inoltre richiama il proprio costante indirizzo circa la possibilità di proporre giudizio in via principale, (diversamente dal giudizio in via incidentale), su questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili purché esse siano plausibili o *“non irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da farle ritenere del tutto astratte o pretestuose (sentenze n. 228 del 2003, n. 412 del 2001, n. 244 del 1997 e n. 242 del 1989), ciò in quanto «il giudizio di legittimità costituzionale proposto in via principale non può essere azionato con la sola finalità di definire un mero contrasto sulla interpretazione della norma» (sentenza n. 412 del 2001)”*.

Sul punto infatti la Corte ritiene che la Regione abbia prospettato una interpretazione non implausibile delle disposizioni impugnate, deducendo che l'applicabilità alla Regione derivi dalla mancanza di una clausola di salvaguardia e dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, ed escludendo così che il giudizio sia stato azionato con la sola finalità di definire un contrasto interpretativo.

La Corte ritiene ancora che nel caso esaminato la ricorrente non avrebbe dovuto, come assunto dallo Stato resistente, specificare la quantificazione del minor gettito in quanto *“il principio della necessaria allegazione del danno”* vale se la norma censurata dispone una minore entrata e non invece se comporta l'esclusione dal maggior gettito che essa comporta.

In ultimo, sempre in punto di ammissibilità, secondo la Corte non può ritenersi cessata la materia del contendere anche se è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione che prevede la maggiore entrata.

Infatti la sentenza 10/2015 ha stabilito che gli effetti della norma dichiarata illegittima cessano solo dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale (intervenuta l'11 febbraio 2015), senza produrre gli effetti retroattivi previsti dall'art. 30 della l. 87/1953. Persiste quindi l'interesse della Regione alla impugnazione in relazione agli effetti prodotti della norma a base degli atti impositivi pregressi sino al giorno della pubblicazione della sentenza di sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel merito la Corte passa a verificare, in relazione a ciascun tributo e a ciascuna norma impugnata, se la riserva allo Stato della maggiore entrata prevista sia conforme alla normativa statutaria ed alle relative disposizioni di attuazione.

Ritiene che le disposizioni impugnate comprendano effettivamente anche le maggiori entrate derivanti dai tributi riscossi nella Regione siciliana posto che manca una clausola di salvaguardia e che la relazione tecnica, nel quantificare ed esporre i dati contabili ed economici ricollegabili alle misure introdotte, prende a riferimento le entrate riscosse in tutto il territorio nazionale, compreso quello della Regione ricorrente.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1 - 2 ottobre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini


Rammenta che lo statuto e le norme di attuazione della Regione siciliana prevedono che spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio salvo che la legge statale non preveda diversamente, attribuendo allo stato il gettito derivante da uno o più tributi riscossi nel territorio. In tal caso però devono essere rispettate tutte le seguenti tre tassative condizioni: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novità di tale entrata; c) la sua destinazione «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

La Corte evidenzia di aver già precisato che i tributi istituiti e regolati da una legge dello Stato, ma il cui gettito è parzialmente destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (ex multis, sentenze nn. 97/2013, 123/2010, 216/2009, 397/2005, 37/2004, 296/2003), pertanto il legislatore statale può sempre modificarli, diminuirli o persino sopprimerli, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale purchè siano rispettate le condizioni previste dalla normativa statutaria e dalle relative disposizioni di attuazione: sia verificata la natura erariale del tributo, la novità dell'entrata e la specifica finalizzazione della stessa.

La Corte ritiene pacifico, nel caso di cui agli impugnati artt. 5, co. 2, e 61, co. 1, alinea e lett. a), delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della platea dei contribuenti soggetti all'«addizionale» IRES, previsto dall'art. 5, comma 1, del d.l. 69/2013, la natura erariale del tributo, in quanto l'imposta sui redditi delle società rappresenta un tributo diretto, istituito con legge statale – configurante perciò un prelievo coattivo con riferimento a un presupposto economicamente rilevante, collegato ad una pubblica spesa – rispetto al quale la speciale «addizionale» in esame costituisce in realtà una maggiorazione d'aliquota dell'imposta applicabile al medesimo presupposto e al medesimo imponibile di quest'ultima (sentenza n. 10 del 2015). Ritiene altresì che sussista anche la novità dell'entrata che non equivale alla novità del tributo, ma sussiste ogni qual volta si verifica un incremento di gettito dovuto ad una modifica normativa della struttura dell'imposta – e, quindi, del conseguente atto impositivo – che ben può riguardare, come nella specie, i volumi di ricavi o l'ammontare del reddito che determinano l'applicazione dell'aliquota maggiorata.

Infine la Corte non ha dubbi sulla specifica destinazione dell'aumento di gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello Stato indicate nella legge medesima.

Ritiene altresì infondata la questione sollevata in relazione all'art. 85, co. 1, delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione previsto dall'art. 28, co. 1, lett. a), della l.183/2011. Sul punto evidenzia infatti che con la sentenza 265/2012 aveva già verificato la natura erariale del tributo, la novità dell'entrata e la specifica finalizzazione della stessa. Posto pertanto che la norma impugnata si è limitata ad estendere temporalmente la destinazione di tale nuova maggiore entrata a copertura delle spese per i giudici ausiliari e per il tirocinio formativo, continuano ad essere rispettate tutte le condizioni previste dalle disposizioni di attuazione ex art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 e in particolare la specificità della finalizzazione come stabilita dalla disposizione impugnata. Anche in questo caso ritiene quindi rispettate tutte le condizioni che giustificano la deroga al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio.

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini


Con riferimento all'art. 61, co.1, alinea e lett. a) anche nella parte in cui destina allo Stato le maggiori entrate derivanti dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 55, co. 1, del d.l. 69/2013 la Corte ritiene invece che manchi il carattere di novità del provento.

Infatti, secondo la Corte, l'atto impositivo connesso all'interpretazione - divenuta obbligatoria, in forza dell'art. 55, co. 1, del decreto impugnato - dell'art. 74 ter, co. 3, del d.P.R. 633/1972, (che pone un divieto di detrazione dell'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta, in relazione alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale), era in origine plausibile, probabile e concretamente praticata, senza che il relativo gettito fosse stato riservato allo Stato.

Ai sensi del co. 1 dell' art. 74 ter, tali detrazioni sono considerate come una prestazione di servizi unica, ai fini del pagamento dell'IVA.

La Corte afferma che l'inammissibilità della detrazione (comprensiva della relativa imposta) è prevista dall'art. 74 ter in termini generali, e pertanto idonei a includere nel divieto anche l'imposta per la quale l'art. 55, co. 1, del decreto impugnato ha precisato, appunto con norma di interpretazione autentica, che non era consentito il rimborso.

Posto quindi che nessuna nuova entrata, diversa da quella che già trovava la propria base normativa nell'art. 74-ter, è stata introdotta ex novo dall'art. 55, co. 1, dell'impugnato decreto, viene a mancare uno dei requisiti che giustificano la deroga al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio. Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, co. 1, alinea e lett. a), limitatamente alla parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dall'art. 55, co. 1, del decreto impugnato, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana.

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 8 giugno 2015, n. 141 (GU n. 28/2015)

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:**

**Ricorrente/i:** Regione autonoma Valle d'Aosta e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, (ric. nn. 24 e 32 del 2013)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 1, commi 138, 141, 142, 143 e 146 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)

**Esito del giudizio:** non fondatezza

**Annotazioni:**


La Corte si pronuncia sui ricorsi avverso più disposizioni dell'art. 1 della legge 228/2012, che vietano l'acquisto a titolo oneroso e la stipula di contratti di locazione passiva aventi ad oggetto beni immobili (comma 138), limitano le spese per l'acquisto di mobili e arredi (comma 141) e impediscono l'acquisto e la stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (comma 143). Inoltre la sola Regione Friuli Venezia censura anche i commi 142 e 146.

In considerazione della parziale identità delle norme impugnate e delle censure proposte, la Corte riunisce i giudizi relativi ai ricorsi presentati dalle due regioni autonome, trattando preliminarmente, come richiesto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'esame della clausola di salvaguardia presente nel comma 554 dell'art. 1 della medesima legge 228/2012, a norma del quale «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione». Infatti, l'esito delle questioni prospettate dipende dai margini di operatività della clausola de qua e dal valore che ad essa si attribuisce.

La Corte ricorda precedenti pronunce su clausole di analogo tenore, in occasione delle quali ha affermato che tali clausole escludono l'immediata efficacia delle disposizioni da esse presidiate, in quanto le singole disposizioni statali "richiedono il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria. La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla procedura impedisce che possano introdursi norme lesive degli statuti e determina l'infondatezza delle questioni sollevate [...] (sentenze n. 178 del 2012 e n. 145 del 2008)." (sentenza 236/2013).

La Corte ritiene peraltro che tali affermazioni di principio, se sono state sufficienti a concludere per l'infondatezza delle questioni di volta in volta sottoposte al vaglio di costituzionalità, richiedono tuttavia un approfondimento in casi come quello di specie (e come nella sentenza 23/2014), nei quali la mancata attuazione comporta il prodursi di conseguenze negative in capo alla Regione, posto che il comma 145 dell'art. 1 impugnato



	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

richiede l'attuazione delle disposizioni statali quale «condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174» (norma non impugnata dalle Regioni).

La Corte afferma che *“le clausole di salvaguardia costituiscono una garanzia del rispetto del sistema delle fonti e, in particolare, del potere legislativo delle Regioni a statuto speciale. Si tratta di un'esigenza incontestabile, essendo espressione di un principio fondante del rapporto Stato - Regioni a statuto speciale, alla cui stregua è da escludere l'esistenza, in capo alle Regioni, di una situazione di doverosità di attuazione di norme puntuali quali quelle in esame”*.


Peraltro, sostiene la Corte che nel caso di specie, il fatto che le disposizioni statali non siano “immediatamente applicabili” alle Regioni speciali non comporta che esse non si rivolgano anche a queste Regioni “mediatamente” imponendo al tali Regioni un vincolo “comportamentale”, vincolo di cui è garante lo Stato, a cui compete il potere di avvio delle procedure di attuazione alle quali le Regioni non possono sottrarsi.

Il ragionamento successivo della Corte, che trascende da pure argomentazioni giuridiche, è che *“le disposizioni statali della cui attuazione si tratta manifestano, infatti, la necessità che, in un momento difficile per la finanza pubblica, l'attenzione sia rivolta, oltre che alla quantità, alla qualità della spesa; e non si vede perché solo i cittadini delle Regioni a statuto speciale dovrebbero sottrarsi ad una responsabilità che incombe su tutti gli italiani, a prescindere dalle istituzioni che li rappresentano, nel rispetto delle previste garanzie e forme costituzionali”*. Ad avvalorare tali argomentazioni di merito, in punto di diritto la Corte ritiene, aderendo all'interpretazione letterale della clausola di salvaguardia, che l'uso del presente indicativo riferito al comportamento dei soggetti destinatari della norma («attuano»), esprime un «dover essere», e quindi un vincolo ad adeguare la disciplina regionale della materia a quella nazionale.

Nell'ammettere (l'apparente ) contraddittorietà del ragionamento, la Corte motiva che, pur essendosi in presenza di un potere regionale, anzi del potere per antonomasia, quale è quello legislativo, non suscettibile in quanto tale di coercizione, *“va invece considerato che questa situazione soggettiva non è ontologicamente incompatibile con il carattere “necessitato” del suo esercizio”*. Infatti, non si tratterebbe di un obbligo, ma di un onere imposto dallo Stato anche alle autonomie speciali, lasciando la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali (sen. 23/2014).

La Corte conclude quindi per la non fondatezza della questione per erroneità della premessa interpretativa da cui muovono le ricorrenti, affermando l'idoneità della clausola di salvaguardia di cui al comma 554 dell'art. 1 della legge 228/2012 a garantire le competenze costituzionali delle Regioni a statuto speciale. Infatti, la definizione della situazione soggettiva come «onere» - come sopra ricostruito - si attaglia in modo particolare al caso di specie in cui l'esercizio del potere è «condizione» (comma 145) per evitare il danno della perdita dei trasferimenti statali, ma vale più in generale a qualificare una situazione che, se non è definibile in termini di doverosità, espone tuttavia la Regione a subire, o rischiare di subire, gli effetti negativi della sua scelta.



	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 27 maggio – 9 luglio 2015, n. 142 (GU 28/2015)

**Materia:** ambiente e tutela della concorrenza

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Resistente:** Regione autonoma Valle d'Aosta

**Oggetto del ricorso:** art. 5 legge Regione autonoma Valle d'Aosta 5/2014

**Esito del giudizio:** non fondatezza


**Annotazioni:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., l'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 5/2014, che, nel sostituire il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 27/1999 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), ha attribuito alla Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativo all'acquedotto e alla fognatura.

Secondo il ricorrente, la determinazione delle tariffe per i servizi idrici deve essere ricondotta alle materie, di competenza esclusiva statale, "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), in base all'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Inoltre, i poteri statali di regolazione tariffaria, esercitati a mezzo dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sarebbero dettati da norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, vincolanti per la Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 2 dello Statuto speciale.

Si richiamano, in particolare, quali norme interposte, l'art. 10, comma 11 e seguenti, del decreto-legge 70/2011 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 e l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, che, nell'attribuire all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico «le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici», ha precisato che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), la quale all'art. 1, comma 1, configura l'esercizio dei poteri di regolazione delle Autorità indipendenti come funzionale a garantire i livelli minimi delle prestazioni e dei servizi pubblici «in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale». L'impossibilità di applicare queste previsioni sul territorio

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

della Valle d'Aosta priverebbe gli utenti della Regione delle tutele e dei livelli minimi delle prestazioni previsti per tutti gli utenti nel resto d'Italia.

La Regione eccepisce l'inammissibilità del ricorso per errata individuazione del parametro e per genericità delle censure. In particolare, il ricorrente non avrebbe menzionato le ampie e numerose competenze legislative attribuite alla Regione nella materia dell'organizzazione del servizio idrico, le quali comprenderebbero anche le attribuzioni concernenti l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti.

Nel merito, le censure del ricorrente sarebbero comunque infondate, in quanto sulla base delle attribuzioni statutarie sussisterebbe la competenza primaria della Regione in materia di organizzazione del servizio idrico integrato regionale e, in virtù del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la stessa non potrebbe ritenersi sostituita da quella statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza.


A ulteriore conferma dell'infondatezza del ricorso, la Regione richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che delimita l'attribuzione all'Autorità delle competenze relative alla determinazione dei criteri di definizione della tariffa relativa ai servizi idrici con una clausola di salvaguardia (art. 4), a norma della quale «Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

La Corte, in via preliminare, rigetta l'eccezione di inammissibilità e, nel merito, dichiara la questione non fondata.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 67 del 2013, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009), ma afferma che tale giurisprudenza, riferita al riparto delle attribuzioni fra lo Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, non è immediatamente trasponibile nell'odierno giudizio di costituzionalità, nel quale vengono in evidenza le speciali competenze spettanti statutariamente alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

In particolare, lo statuto speciale attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di «lavori pubblici di interesse regionale» (art. 2, primo comma, lettera f), «urbanistica» (art. 2, primo comma, lettera g), «acque minerali e termali» (art. 2, primo comma, lettera i), «acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico» (art. 2, primo comma, lettera m) e assegna alla potestà integrativo-attuativa le materie «igiene e sanità» (art. 3, primo comma, lettera 1) e «assunzione di pubblici servizi» (art. 3, primo comma, lettera o)).

Inoltre la normativa di attuazione statutaria contenuta nel decreto legislativo 89/1999 – la quale possiede un ruolo interpretativo e integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale (sentenza n. 51 del 2006) – trasferisce «al demanio della Regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili» e prevede che la Regione stessa eserciti «tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio e in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento» (art. 1, commi 1 e 2). Tale previsione,

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1 - 2 ottobre 2015</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini</p>
--	--


in ragione dello speciale procedimento di formazione delle norme di attuazione statutaria, posto a garanzia dell'autonomia delle regioni speciali (per la Valle d'Aosta, l'art. 48-bis dello Statuto), costituisce un limite anche alla potestà legislativa statale ordinaria, che non può derogarvi.

La Corte riconosce, pertanto, in capo alla Regione la competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, che comprende l'organizzazione, la programmazione e l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe.

Tale competenza, in quanto spettante alla Regione in base allo Statuto e alle norme di attuazione statutaria preesistenti alla riforma del Titolo V Cost., a seguito di quest'ultima non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, considerato che la richiamata riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 3/2001, non restringe la sfera di autonomia già spettante alle Regioni o Province ad autonomia speciale (sentenza n. 357 del 2010, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento).

Infine, secondo la Corte, non coglie nel segno la tesi del Governo secondo cui la legge regionale valdostana avrebbe comunque violato i limiti generali che lo stesso Statuto speciale appone alle competenze regionali anche primarie (art. 2, comma 1), e in particolare il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, nel cui novero, secondo lo Stato, andrebbero ricondotte le disposizioni statali che riservano all'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico, non solo la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, ma anche la redazione del metodo tariffario.

La Corte osserva che la norma regionale impugnata si limita a precisare che la competenza regolatoria in materia tariffaria deve essere esercitata dalla Giunta «nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia». L'organo regionale è dunque tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale, con la conseguenza che risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali.

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 12 maggio –15 luglio 2015, n. 155 (GU 29/2015)

**Materia:** finanza regionale, tributi

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** per la regione Valle d'Aosta: artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50, l. cost. 4/1948, (Statuto); artt. 2, 4, co. 1, lett. a) e 8 della l. 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta); artt. 117, comma terzo, Cost. e 10 l. cost. n. 3/2001, principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

Per la regione Siciliana: artt. 14, 36, 37 e 43 l. cost. 2/1948 (Statuto); art. 2 DPR 26 luglio 1965 n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della regione Siciliana in materia finanziaria); artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3/2001, principio di leale collaborazione.

Per la regione Sardegna: artt. 3, 7 e 8 l. cost. 3/1948 (Statuto); artt. 3, 5, 117 e 119 Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), nonché in relazione all'art. 8 DPR 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).


Per la Regione Friuli-Venezia Giulia: artt. 48, 49, 51, 53, 63 e 65, l. cost. n. 1/1963 (Statuto speciale); art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), art. 6, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale); artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost.; principio di neutralità finanziaria espresso dall'art. 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011); principio consensuale.

**Ricorrente:** Regione autonoma Valle d'Aosta (ric. nn. 38/2012 e 24/2013), Regione siciliana (ric. n. 39/2012), Regione autonoma della Sardegna (ric. nn. 47/2012 e 41/2013), Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ricorsi nn. 50/2012 e 32/2013)

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** artt. 13 e 14, comma 13-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), conv., con mod., dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 1, commi 380, 383 e 387, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

**Esito del giudizio:** la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara:

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

1) cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, lettera a), del d.l. n. 201/2011, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;

3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201/2011, promosse dalla Regione siciliana;

4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201/2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna;

5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l'art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

6) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 380, lettera h), legge n. 228/2012, promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

7) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 380, lettere b), f), h) ed i), e 383, legge n. 228/2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;


8) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 380 e 387, legge n. 228/2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna.

#### **Annotazioni:**

Le regioni autonome Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno impugnato l'art. 13, decreto-legge 201/2011, che ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) – prevista dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati – apportandovi significative modifiche.

In particolare, è impugnato il comma 11 del suddetto art. 13, in base al quale è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota dello 0,76 per cento (salvo alcune eccezioni) e le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il citato comma 11, dapprima modificato dal d.l. 16/2012, conv. con mod. dall'art. 1, comma 1, legge n. 44/2012, è stato abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ad opera dell'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 228/2012, avendo trovato applicazione solo nell'anno 2012.

Tutte le ricorrenti lamentano l'illegittimità della riserva, prevista in violazione delle rispettive prescrizioni statutarie relative alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali e senza che sussistano i requisiti che consentono di derogare all'ordinario regime di devoluzione. Risulterebbe quindi pregiudicata unilateralmente e senza il rispetto delle procedure di modifica statutaria l'autonomia finanziaria delle autonomie speciali, chiamate anche a sopperire al depauperamento delle risorse a disposizione dei

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Comuni, in violazione dei parametri statutarî che sottraggono allo Stato la responsabilit  della finanza locale, affidata agli enti ad autonomia differenziata.

Le Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia censurano il comma 11 anche nella parte in cui, direttamente ed unilateralmente, coinvolge il Comune nell'attivit  di accertamento e riscossione della quota del tributo riservata allo Stato, attribuendogli il ricavato, al contempo sottratto alla devoluzione impressa dallo statuto.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, inoltre, censura specificamente il comma 14, lettera a), del citato art. 13, in quanto, abrogando l'art. 1 del decreto-legge n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 126/2008, il quale prevedeva, a fronte dell'esclusione dell'ICI sull'abitazione principale, che ai singoli Comuni fosse rimborsato il relativo minor gettito, con riduzione delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni comunali, con pregiudizio dell'autonomia finanziaria regionale ed in contrasto con il cosiddetto principio di neutralit  e con quello consensualistico, che presiederebbe ai rapporti tra Stato e Regioni autonome. Queste ultime, inoltre, riceverebbero un trattamento deteriore rispetto a quelle ordinarie, che non perderebbero la compensazione del minor gettito ICI, con conseguente violazione dell'art. 3, Cost.


Tutte le ricorrenti censurano inoltre il comma 17 del citato art. 13. Esso prevede che il Fondo sperimentale di riequilibrio ed il Fondo perequativo – fondi il cui riparto alimenta i Comuni delle Regioni a statuto ordinario – nonch  i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna vengano ridotti in misura corrispondente al maggior gettito IMU ad aliquota di base attribuito ai Comuni medesimi e che, in caso di insufficienza, ciascuno di essi versi all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Per le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonch  per le Province autonome la disposizione prevede che, con le procedure di cui all'art. 27 legge n. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), esse assicurino il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, che sia accantonato un pari importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La disposizione in considerazione quantifica infine il maggior gettito oggetto di recupero.

Successivamente, l'art. 1, comma 380, legge n. 228/2012 ha soppresso i trasferimenti erariali ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna ed il Fondo sperimentale di riequilibrio, abrogando anche la norma che lo istituiva.

Tutte le ricorrenti sostanzialmente deducono che il meccanismo, unilateralmente previsto, determinerebbe l'avocazione allo Stato di risorse loro spettanti per prescrizione statutaria al di fuori delle ipotesi di legittima riserva erariale, anche in violazione delle previsioni dello statuto che contemplano le procedure di modifica del regime finanziario ivi stabilito. Al riguardo, i parametri che si assumono violati coincidono con quelli evocati a proposito dell'impugnazione del comma 11 del medesimo art. 13, d.l. n. 201/2011.

Con il primo gruppo di ricorsi, le ricorrenti censurano inoltre l'art. 14, comma 13-bis, d.l. n. 201/2011, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il comma 13-bis dell'art. 14 prevedeva un meccanismo del tutto analogo a



	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

quello previsto dal precedente art. 13, comma 17, già oggetto di impugnazione, con la precisazione che il maggior gettito TARES cui parametrare rispettivamente la riduzione dei Fondi e dei trasferimenti e l'ammontare dell'accantonamento e del recupero è quello derivante dalla maggiorazione standard (di euro 0,30) della tariffa da applicare, maggiorazione prevista dal comma 13 dello stesso articolo. Per l'anno 2013 e per le autonomie ordinarie ed insulari la riduzione dei Fondi e dei trasferimenti è stata sostituita da una diretta riserva erariale del maggior gettito TARES ad opera dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.

L'intero art. 14 è stato successivamente abrogato dall'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, avendo trovato applicazione solo nell'anno 2013 nei termini di cui all'art. 10, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013.

Le ricorrenti propongono avverso il citato art. 14, comma 13-bis, censure analoghe a quelle mosse all'art. 13, comma 17, del medesimo decreto-legge.

Con un ulteriore gruppo di ricorsi, la Regione autonoma Valle d'Aosta, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l'art. 1, commi 380, 383 e 387, legge n. 228/2012.

Nel dettaglio, l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 ha soppresso (lettera a) la riserva erariale della metà del gettito IMU di cui all'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201/2011; ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (lettera b), al contempo sopprimendo (lettera e) il Fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti erariali ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna; ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, calcolato all'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f); ha ribadito l'applicabilità dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201/2011, ma limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (lettera h); ha previsto che gli importi relativi, tra l'altro, alla lettera f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU per il 2012, da effettuarsi presso la Conferenza Stato, città e autonomie locali (lettera i). Il censurato comma 380 ha subito marginali modifiche ad opera dell'art. 10, comma 4-quater, lettera a), del d.l. n. 35 del 2013 e successivamente ad opera dell'art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013.

Le ricorrenti censurano, per motivi analoghi a quelli già indicati, la nuova riserva erariale di cui alla lettera f) e la conferma, alla lettera h), del meccanismo di accantonamento e recupero già previsto dall'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201/2011.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura altresì in via cautelativa la lettera b), ove si ritenesse che essa debba contribuire all'alimentazione del Fondo di nuova istituzione senza partecipare al relativo riparto, nonché le lettere f) ed i) in ragione della sperequazione tra Comuni e con le altre Regioni e delle incertezze in ordine alle concrete disponibilità finanziarie che determinerebbero. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura anche l'art. 1, comma 383, legge n. 228/2012, che indica ulteriori criteri da impiegare nella verifica del gettito IMU dell'anno 2012, in quanto potrebbe determinare a posteriori una minore disponibilità di risorse per la finanza locale, in violazione dei principi di certezza del diritto e dell'autonomia finanziaria locale.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1 - 2 ottobre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

La Regione autonoma Sardegna, infine, censura anche l'art. 1, comma 387, legge n. 228/2012, in quanto modificherebbe solo criteri di calcolo e modalità di pagamento e riscossione della TARES e non anche il meccanismo contemplato dall'art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201/2011, autonomamente censurato, per le medesime ragioni dedotte a sostegno del precedente ricorso.

La Corte riunisce i ricorsi, che vertono sulle medesime disposizioni e pongono problematiche analoghe, riservando a separate pronunce la decisione delle questioni vertenti sulle altre norme impugnate.

Preliminarmente, la Corte dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, lettera a), del d.l. n. 201/2011, proposta dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in tema di rimborso del minor gettito ICI. Relativamente alle autonomie speciali, infatti, i rimborsi in considerazione sono stati ripristinati a distanza di circa due mesi dalla soppressione dall'art. 4, comma 5, lettera m), del d.l. n. 16/2012. La modifica, intervenuta dopo un breve lasso temporale, è soddisfacente delle pretese della Regione, come affermato dalla stessa ricorrente, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Nelle more del giudizio di costituzionalità, alcune delle disposizioni impugnate sono state modificate: la Corte ritiene di trasferire le originarie questioni sul testo modificato dal momento che tali modifiche non incidono sulle censure svolte dalle ricorrenti.

In particolare, l'art. 13, comma 11, e l'art. 14, comma 13-bis, sono stati abrogati solo dopo aver trovato applicazione rispettivamente negli anni 2012 e 2013: un tanto impedisce una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Nel merito, la Corte premette alcune considerazioni circa la novità delle questioni sottoposte al suo esame in tema di relazioni finanziarie tra Stato ed autonomie speciali, effettuando anche una ricognizione del relativo contesto normativo e giurisprudenziale.

Con riguardo alla peculiarità delle fattispecie in esame, la Corte precisa che le norme impugnate producono un risultato incidente sul nucleo del sistema della fiscalità locale in ragione della sommatoria dei loro effetti e dell'impatto finanziario che realizzano. Al riguardo, la Corte sottolinea innanzitutto che il connotato tipico della disciplina finanziaria delle autonomie speciali consiste nella compartecipazione ai tributi erariali afferenti al proprio territorio. Ogni statuto elenca i tributi erariali dei quali una quota percentuale è attribuita alla Regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di tributo, il criterio di computo, le modalità di attribuzione. Le specificazioni di dettaglio sono rimesse alle norme di attuazione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della devoluzione del gettito. Non sono regionali, invece, per quanto riguarda struttura e fonti normative di regolazione: istituzione, soggetti passivi, base imponibile, sanzioni, contenzioso sono disciplinati dalla legislazione statale. Afferma la Corte che, in ogni caso, il tratto distintivo più rilevante dell'autonomia speciale sta proprio nell'entità della devoluzione del gettito delle entrate tributarie che risponde al principio secondo il quale i tributi erariali rimangono per la maggior parte sul territorio a cui sono riferibili.

Ben quattro dei cinque statuti speciali vigenti (art. 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 54, quinto comma, dello statuto speciale per la Sardegna; art. 50, quinto comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta; art.






104, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) prevedono una particolare disciplina di natura pattizia per le disposizioni in materia finanziaria: le norme statutarie possano essere modificate attraverso una legge ordinaria statale il cui contenuto sia stato oggetto di accordo tra lo Stato e l'autonomia speciale. Detta procedura pattizia è ormai diventata parte integrante della dimensione costituzionale dello Stato riguardo ai rapporti finanziari con le autonomie speciali.

Nel corso della XVI legislatura sono intervenute modifiche all'ordinamento degli enti territoriali che hanno riguardato – tra l'altro – l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome. Le procedure e i criteri di modifica sono fissati dall'art. 27 della legge n. 42/2009, secondo cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica. Dalla lettura della legge n. 42/2009 e del relativo decreto attuativo (d.lgs. n. 23/2011) la Corte evince elementi importanti ai fini del decidere, quali: a) conferma del metodo pattizio quale strumento indefettibile, anche sotto il profilo procedurale, nella disciplina delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali; b) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone della leale collaborazione; c) finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo del riparto fiscale; d) criterio guida della "sostituzione" dei tributi per assicurare il nuovo riparto della fiscalità territoriale. Si tratta di criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento tra le ragioni di salvaguardia delle autonomie speciali, quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio, intesi questi ultimi come riferiti sia alle singole autonomie che al sistema della finanza pubblica allargata.

Quanto al profilo sub a), la Corte precisa che l'art. 27 della legge n. 42/2009 – ancorché non di rango costituzionale – è disposizione coerente con l'ordinamento finanziario delle autonomie speciali, poiché dispone «una vera e propria "riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti" speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sent. n. 71 del 2012), così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti» (sent. n. 241 del 2012).

Quanto al profilo sub b), la Corte sottolinea come il principio di neutralità finanziaria operi all'interno delle relazioni tra Stato e Regioni in due direzioni: da un lato, comporta che la riforma fiscale non modifichi gli assetti della finanza pubblica allargata e la coerenza con i limiti della pressione fiscale complessivamente stabiliti; dall'altro, impone che la rideterminazione dei tributi oggetto di compartecipazione da parte delle autonomie speciali non riduca le risorse disponibili in modo da pregiudicare assetti organizzativi ed esercizio delle funzioni consolidatisi all'interno delle autonomie stesse. Per quel che riguarda il canone della leale collaborazione, il legislatore ne prevede l'attuazione attraverso un apposito tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma presso la Conferenza Stato-Regioni (tavolo istituito con d.P.C.m. 6 agosto 2009) con il compito di individuare le linee guida per la

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

partecipazione delle autonomie speciali agli obiettivi della legge di delega sul federalismo fiscale, secondo le norme attuative dei rispettivi statuti.

In definitiva, secondo la Corte, per effetto della riforma avviata dalla legge n. 42/2009 risulta necessaria una modificazione delle relazioni finanziarie inerenti al riparto fiscale poiché, avendo modificato ed innovato importanti fattispecie tributarie, tali fattispecie non trovano più automatico riscontro con le vigenti prescrizioni degli statuti. In questo senso, l'art. 27, legge n. 42/2009 e l'art. 14, d.lgs. n. 23/2011, individuando criteri procedurali e sostanziali per una proporzionata modificazione dell'assetto delle relazioni finanziarie realizzano, nella loro combinazione, un bilanciamento dei principi costituzionali di tutela della autonomia finanziaria degli enti territoriali a statuto speciale con l'equilibrio finanziario di cui agli articoli 81 e 97, primo comma, Cost..

Ciò premesso, la Corte, pur evidenziando che lo Stato si è discostato dal procedimento pattizio, giudica tutte le questioni inammissibili.

In particolare, senza mettere in dubbio la vigenza della parte finanziaria degli Statuti delle autonomie ricorrenti, la Corte afferma che la mancata specificazione dei criteri attraverso cui determinare la titolarità dei nuovi tributi non consente di enucleare parametri utili per una pronuncia di illegittimità costituzionale. Infatti, le riforme in materia fiscale oggetto di impugnazione non sono contrassegnate da caratteri del tutto omogenei con le fattispecie tributarie evocate negli statuti e nelle norme di attuazione bensì da elementi nuovi, solo in parte sovrapponibili o confrontabili. Pertanto, la Corte ritiene di non poter svolgere in modo proficuo lo scrutinio di legittimità delle norme impugnate e afferma che "Valutare le censure senza tener conto del mancato percorso normativo previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 comporterebbe peraltro, anche in caso di parziale accoglimento delle stesse, non solo un potenziale effetto irragionevolmente discriminante tra le stesse autonomie interessate, ma anche uno squilibrio nell'ambito della finanza pubblica allargata in quanto lo Stato – sia pure violando lo schema legislativo presupposto – ha riallocato nel proprio bilancio le somme in contestazione per un arco temporale che, complessivamente inteso, supera ormai il triennio. Se, come di seguito meglio precisato, questa violazione del canone procedimentale non può sottrarre in modo definitivo alle autonomie speciali risorse eventualmente necessarie per assicurare l'equilibrio tra entrate fiscali e funzioni esercitate, nondimeno il rimedio a tale violazione non può consistere nel diretto accoglimento o nel potenziale rigetto, conseguente al raffronto tra le norme impugnate ed i parametri statuari, poiché, tra l'altro, esso investirebbe risorse già impiegate dallo Stato per la copertura di spese afferenti ai decorsi esercizi."

La Corte ritiene quindi di poter indirizzare il proprio scrutinio solo al procedimento legislativo adottato ma non alle modalità con cui avrebbero dovuto essere bilanciati gli interessi della neutralità finanziaria, della sostituzione, della perequazione e del dimensionamento delle entrate fiscali di competenza delle autonomie speciali.

Al riguardo, la Corte afferma che il procedimento legislativo unilaterale adottato dallo Stato non è rispettoso del principio di leale collaborazione come espresso dall'art. 27 dalla legge n. 42/2009, che prevede «una permanente interlocuzione [...] tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale [...] secondo il principio di leale collaborazione» (sentenza n. 201 del 2010), e che detta a tal fine un percorso di indefettibili relazioni bilaterali e multilaterali.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1 - 2 ottobre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini


In definitiva, la Corte giudica inammissibili le questioni per l'impossibilità di esercitare una supplenza dell'attività del legislatore, essendole precluso di dettare relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato e in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato: il compito del bilanciamento tra i valori contrapposti della tutela delle autonomie speciali e dell'equilibrio di bilancio grava direttamente sul legislatore, mentre alla Corte spetta solo di valutarne a posteriori la correttezza.

Ciò non comporta tuttavia che gli effetti distorsivi conseguenti al mancato rispetto dello schema pattizio possano consolidarsi in un contesto non conforme né alla salvaguardia delle autonomie speciali né agli equilibri della finanza pubblica.

A differenza di quanto accaduto, sempre con riferimento alle autonomie speciali, per il concorso al rispetto del patto di stabilità e degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea nell'ambito della manovra di stabilità, la cui unilaterale determinazione trova ragione nella tempistica della manovra stessa e nella temporaneità di tale soluzione (sentenza n. 19 del 2015), nel caso esaminato nella presente sentenza il riassetto fiscale generale ed il susseguirsi di norme mutevoli e non coordinate tra loro ha determinato uno scenario che non costituisce né una manovra provvisoria suscettibile di consolidamento, né un'operazione servente agli equilibri complessivi di finanza pubblica. Infatti, il mancato rispetto del principio di leale collaborazione ha prodotto una situazione di potenziale squilibrio tra le entrate così unilateralmente rideterminate ed il fabbisogno di spesa storicamente consolidato delle autonomie speciali. In sostanza, il mancato aggiornamento secondo i canoni di legge delle norme riguardanti le entrate fiscali delle autonomie speciali ha finito per indebolire le ragioni della specialità nel loro complesso.

Se l'art. 27 della legge n. 42/2009 prevede che le entrate tributarie, fermo restando il principio di tendenziale assegnazione del gettito su base territoriale, non siano esonerate da un ragionevole dimensionamento in conformità a criteri di utilizzazione ispirati all'economicità ed alla solidarietà finanziaria e se è già stato affermato che gli statuti non assicurano alle autonomie speciali «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell'autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 97 del 2013), le possibilità di dimensionamento incontrano tuttavia dei limiti.

Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, «nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [...] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro» (sent. n. 138 del 1999 e, n. 241 del 2012).

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Ne consegue che il principio di proporzionalità tra risorse delle autonomie speciali e funzioni da esse esercitate deve essere tenuto al riparo da mutamenti legislativi, strutturati in modo tale da turbare l'equilibrio di bilancio delle singole autonomie speciali: tale equilibrio può essere realizzato solo attraverso un consapevole contraddittorio tra Stato ed autonomie, in modo da consentire che l'eventuale riallocazione delle risorse fiscali non provochi squilibrio o grave compressione delle funzioni regionali.

In ogni caso, la Corte afferma che, per effetto dell'adozione di norme dirette a sottrarre una parte delle competenze tributarie spettanti alle ricorrenti senza correlate misure riequilibratrici, non risulta rispettato da parte dello Stato il metodo pattizio, né sotto il profilo procedurale né sotto quello sostanziale.


In particolare, la Corte sottolinea che il metodo paritetico ponga «un limite superato il quale si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell'equilibrio complessivo dell'ordinamento cui le norme di attuazione [e l'autonomia speciale che le giustifica] sono preordinate» (sentenza n. 213 del 1998). Per questo motivo, la riforma in materia di federalismo fiscale non può comprimere, con modalità indirette e senza contraddittorio in ordine alla sostenibilità delle stesse, le condizioni particolari di autonomia previste dai rispettivi statuti.

D'altronde, lo stesso principio dell'equilibrio di bilancio comporta che le parti – anzitutto lo Stato – debbano concordare relazioni finanziarie nelle quali sia tenuto conto anche degli eventuali vulnera causati alle finanze regionali da un riparto delle risorse stesse non ponderato nelle forme costituzionalmente corrette.

Detto principio impone «al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) [...] ciò anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame» (sentenza n. 10 del 2015). Tale principio, strettamente connesso al principio di continuità del bilancio, può essere applicato anche ai fini della tutela della finanza pubblica allargata, consentendo in sede pattizia di rimodulare in modo più appropriato le relazioni finanziarie anche con riguardo ai decorsi esercizi.

Al riguardo, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sottoscritto un accordo plurilaterale in data 28 ottobre 2014, che prevede espressamente l'attribuzione provinciale del maggior gettito IMU contemplato dall'impugnato art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011. Tale accordo è stato recepito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dall'art. 1, commi 407 – 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015). In tal modo, la nuova disciplina delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le predette autonomie è stata trasfusa nello statuto speciale ed in particolare, con riferimento alla statuizione relativa all'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, nell'art. 79, comma 4-bis, dello statuto Trentino-Alto Adige.


In conclusione, pur ritenendo inammissibili le questioni sollevate, la Corte osserva che l'inerzia del legislatore statale nella ricerca di un quadro complessivo di relazioni finanziarie conforme al dettato costituzionale ed allo stesso disegno della legge n.

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

42/2009 ha determinato una situazione che può pregiudicare l'assetto economico-finanziario delle autonomie speciali nella misura in cui non assicuri la congruenza tra l'attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011 e le funzioni effettivamente attribuite ed esercitate dalle stesse autonomie speciali. Per tale motivo, la Consulta sottolinea che l'ordinamento deve dotarsi con urgenza di disposizioni legislative idonee ad assicurare l'armonizzazione di tale contesto e invita le parti, e lo Stato in particolare, a dare tempestiva soluzione al problema attraverso un comportamento leale in sede pattizia, concretamente diretto ad assicurare regole appropriate per il futuro, nel rispetto dei vincoli di sistema, assicurando in tal modo un ottimale riparto delle risorse fiscali.

Al proposito, la Corte richiama il vincolo di metodo già individuato nella sentenza n. 19/2015: se infatti per il concorso delle Regioni a statuto speciale agli obiettivi del patto di stabilità l'adozione unilaterale in via provvisoria dei criteri per la disciplina delle pertinenti relazioni finanziarie può essere giustificata dalla tempistica della manovra di stabilità, nel caso di specie il protrarsi dell'anomala situazione pone in essere un ingiustificato sacrificio «della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione e [la] violazione, per l'effetto, del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012)» (sentenza n. 39 del 2013), al quale va posto immediato rimedio.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011 e 1, commi 380, 383 e 387, della legge n. 228 del 2012.

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 2 maggio – 15 luglio 2015, n. 156 (GU 29/2015)

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Regione Valle d'Aosta: artt. 3, co. 1, lett. *f*), e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta), artt. 117, terzo comma, 119, secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), artt. da 2 a 7 della l. 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); Regione Friuli Venezia Giulia: artt. 4, numero 1-*bis*), 48, 51, 54, 63, quinto comma, e 65, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), artt. 3 e 119 Cost; Regione siciliana: artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 nonché del principio di leale collaborazione.

**Ricorrente:** Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione siciliana

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 1, co. 454, 456, 457 e 459, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013)


**Esito del giudizio:** non fondatezza

### Annotazioni

Le regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana hanno proposto distinti ricorsi avverso ai commi 454, 456, 457 e 459, della l. 228/2012.

La Regione Friuli Venezia Giulia preliminarmente chiede l'esame della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, co. 554, della legge 228/2012, ai sensi del quale «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione», la quale in ipotesi porrebbe in dubbio l'applicabilità alle autonomie speciali delle disposizioni contestate.

La Corte ritiene che la clausola di salvaguardia non incida sulla applicabilità dell'art. 1, commi 454, 456, 457 e 459, alle autonomie speciali. Tutti e quattro i commi in esame, infatti, recano prescrizioni specificamente ed esclusivamente rivolte alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Deve perciò farsi applicazione del principio, già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia allorquando tale clausola entri «in contraddizione con quanto affermato nel seguito della

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

disposizione, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome» (sentenza n. 133 del 2010). I commi 454 e 456 dell'art. 1 della l. 228/2012 sono congiuntamente impugnati dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, con censure in entrambi i casi incentrate soprattutto sul carattere unilaterale della disciplina statale, la quale delinea una procedura per determinare il concorso finanziario delle Regioni a statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica.

Ai sensi del co. 454 le regioni a statuto speciale (escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano) concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, gli obiettivi in termini di patto di stabilità interno loro assegnati. In sostanza viene rimessa agli accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente di ciascuna autonomia speciale la determinazione delle modalità con cui le singole autonomie sono chiamate a fornire il concorso alla finanza pubblica.

La Corte respinge le censure evidenziando come le singole disposizioni richiamate nel co. 454 hanno già superato il vaglio di costituzionalità. L'ammontare preso a base dalla disciplina impugnata, che determina l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile per le autonomie speciali, sottraendo al livello delle spese finali risultanti dal consuntivo 2011 gli importi indicati dalla norma e quelli ulteriormente disposti a carico delle medesime autonomie speciali, deve ritenersi conforme a Costituzione.

I ricorsi censurano altresì l'unilateralità dell'intervento statale, che emerge in particolare dal comma 456, ai sensi del quale: «[i]n caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 454 [...]»

A questo proposito la Corte richiama la propria costante giurisprudenza costituzionale ai sensi della quale «la determinazione unilaterale da parte dello Stato, in assenza di criteri condivisi con le autonomie speciali, è legittima in quanto assolve provvisoriamente all'onere di assicurare il raggiungimento, nei termini temporali previsti, degli obiettivi finanziari delle manovre di bilancio in attesa del perfezionarsi dell'intesa, mentre l'accordo bilaterale con ciascuna autonomia costituisce momento di ricognizione e di eventuale ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e l'ente territoriale».

Una lettura costituzionalmente orientata della norma «dimostra che lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali».

Alla luce di queste argomentazioni, le censure sollevate dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia riguardo ai co. 454 e 456 dell'art. 1 della l. 228/2012 vanno dichiarate non fondate.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha impugnato, altresì, l'art. 1, co. 457, della l. 228/2012, il quale dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di





Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1 - 2 ottobre 2015

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Trento e di Bolzano, che svolgono in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono le modalità attuative del patto di stabilità interno per gli enti locali dei rispettivi territori mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, con la precisazione che tale attuazione deve avvenire nell'ambito degli accordi di cui ai co. 454 e 455 e che, comunque, deve rimanere fermo l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della l. 183/2011. È inoltre stabilito che, in caso di mancato accordo, si applichino per gli enti locali di cui al suddetto co. 457 le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

Le censure della ricorrente si appuntano soprattutto nei confronti di quest'ultima disposizione, la quale violerebbe le norme dello statuto speciale che attribuiscono alla Regione competenza in materia di finanza locale.


La Corte osserva che la disciplina di cui al comma 457 costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, come tale pacificamente applicabile anche alle autonomie speciali. Secondo quanto la Corte ha già osservato, i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, funzionali, tra l'altro, a garantire l'unità economica della Repubblica e a prevenire squilibri di bilancio, sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, in quanto necessari per preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti nel quadro delineato nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. A fronte di un simile intervento legislativo statale, è naturale che derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante.

I principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica possono anche assumere la veste di limiti complessivi all'autonomia di spesa delle Regioni e Province autonome, a condizione che essi lascino agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Le norme statali devono limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale e non devono ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato.

Per i medesimi motivi, la Corte ha, altresì, specificato che la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica consente allo Stato di imporre alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome limiti analoghi a quelli che valgono per le Regioni a statuto ordinario, nelle more delle trattative finalizzate al raggiungimento degli accordi che si rendano necessari.

Dalla qualificazione della disciplina oggetto della presente questione di legittimità costituzionale come principio di coordinamento della finanza pubblica discende



	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

l'infondatezza della censura di illegittimità costituzionale avente ad oggetto il co. 457 e basata sulla violazione del principio consensualistico.

Infine la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione siciliana hanno impugnato l'art. 1, comma 459, della l. 228/2012, il quale stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica non solo con i modi stabiliti nei co. 454, 455 e 457, ma anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria. Tali norme, da adottare con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, sono chiamate a precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato, da ottenere in modo permanente, o comunque per annualità definite.


La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ritiene che il co. 459 violi lo statuto speciale, nonché l'art. 119, quarto comma, Cost., poiché si porrebbe in contrasto con il principio della corrispondenza tra funzioni e risorse (art. 119, quarto comma, Cost.), in quanto prevederebbe l'assunzione da parte regionale dell'esercizio di funzioni statali senza un corrispondente trasferimento di risorse; inoltre, ad avviso della ricorrente, l'impugnato co. 459 pretenderebbe di vincolare altresì il contenuto delle norme di attuazione statutaria.

La Regione siciliana rileva che la disposizione di cui al co. 459 determinerebbe un aggravio di spese per le Regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia, mediante la generica attribuzione dell'esercizio di funzioni statali, senza che vengano individuate ed impinguate le risorse finanziarie per farvi fronte, mediante un indefinito rinvio a specifiche norme di attuazione statutaria volte unicamente a precisare le modalità e l'entità del risparmio per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o, comunque, per annualità definite. Da qui la assunta illegittimità costituzionale di detta disposizione, che inciderebbe sulle disponibilità finanziarie della Regione siciliana, sottraendo risorse da questa destinate allo svolgimento di sue funzioni proprie al fine di impiegarle per finanziare l'esercizio di funzioni statali genericamente indicate.

In tal modo si determinerebbe una violazione dello statuto speciale della Regione siciliana, nonché del principio di leale collaborazione per il fatto che la disposizione impugnata non prevede che, in sede di Commissione paritetica, debba essere determinato l'importo delle somme che lo Stato dovrà trasferire alla Regione per l'assunzione dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano esercitate dalla Regione senza aggravii finanziari.

La Corte ritiene che le questioni non siano fondate.

Dalla formulazione della disposizione emerge chiaramente che la sua applicazione è condizionata al rispetto degli statuti delle autonomie speciali, sia in termini procedurali che sostanziali, ed è proprio per questo motivo che non può essere considerata lesiva dell'autonomia regionale. Il principio dell'autonomia regionale deve essere temperato con gli obiettivi e i vincoli di risparmio concordati in sede europea e detti obiettivi non si esauriscono negli ambiti discrezionali dell'accordo, ma possono, nell'indefettibile rispetto delle norme statutarie, prevedere, come nel caso in esame, forme di riorganizzazione delle funzioni amministrative e del loro riparto tra Stato e Regioni, capaci di produrre effetti favorevoli in termini di efficienza ed economicità.

	Osservatorio	Roma, 1 - 2 ottobre 2015
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Sulla base di questi motivi vanno, pertanto, dichiarate non fondate anche le questioni relative all'art. 1, co. 459, della l. 228/2012 sollevate dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Regione siciliana.